

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE'IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI IMMIGRAZIONE E DI CITTADINANZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte ad individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario;

Ravvisata, altresì, la necessità e urgenza di garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione;

Ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza dell'accertamento della commissione di gravi reati e di norme idonee a scongiurare il ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale nonché a razionalizzare il ricorso al Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati;

Ritenuta, altresì, la necessità ed urgenza di disposizioni intese ad assicurare l'adeguato svolgimento dei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche europee;

E M A N A

il seguente decreto-legge

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale

Art. 1

(Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole "per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari," sono sostituite dalle seguenti: "per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,";
- b) all'articolo 5,
 - 1) il comma 6, è sostituito dal seguente: "*Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.*";
 - 2) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole: "*per motivi umanitari.*" Sono sostituite dalle seguenti: "*per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*";
 - 3) al comma 8.2, lettera e), le parole "o per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "*e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni* e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "*g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.*";
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole "o per motivi umanitari" sono sostituite dalle seguenti: "*, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;*
- d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole "*di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis*";
- e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "*reca la dicitura casi speciali,*";
- f) all'articolo 18-bis
 - 1) al comma 1 le parole "*ai sensi dell'articolo 5, comma 6,*" sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1.1. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi."
- g) All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale."
- h) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

*“Art. 20-bis
(Permesso di soggiorno per calamità naturale)*

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità naturale che non consente il rientro in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità naturale.*
2. *Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”*

- i) all'articolo 22,
 - 1) al comma 12-quater, le parole: *“ai sensi dell'articolo 5, comma 6”* sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 12-quinquies, è aggiunto il seguente:
“12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura “casi speciali”, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.”,
- l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari;”* sono sostituite dalle seguenti: *“, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”;*
- m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari;”* sono sostituite dalle seguenti: *“per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”;*
- n) all'articolo 29, comma 10,
 - 1) alla lettera b), le parole *“di cui all'articolo 20”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 20 e 20-bis”;*
 - 2) la lettera c) è abrogata;
- o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole *“per asilo politico, per asilo umanitario,”* sono sostituite dalle seguenti: *“per asilo, per protezione sussidiaria,”;*
- p) all'articolo 39,
 - 1) al comma 5, le parole *“per motivi umanitari, o per motivi religiosi”* sono sostituite dalle seguenti: *“ per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonché ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni”;*
 - 2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole *“o per motivi umanitari”* sono sostituite dalle seguenti: *“, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; e successive modificazioni;”*
- q) dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

*“Articolo 42-bis
(Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile)*

1. *Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della*

durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”
3. All'articolo 3, al comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole *“protezione umanitaria”* sono sostituite dalle seguenti: *“protezione speciale”*.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, comma 1, lettera c-ter è abrogata;
 - b) all'articolo 13, comma 1, le parole da *“, salvo che ricorrano”* fino alla fine del comma sono soppresse
 - c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole *“, per motivi umanitari”* sono soppresse;
 - d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) è abrogata.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
 - b) all'articolo 14, comma 4, le parole da *“, ovvero se ritiene che sussistono”* fino alla fine del comma sono soppresse.
6. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previo parere della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
7. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura *“casi speciali”* ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

Art. 2

(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al quinto periodo la parola “*novanta*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”;
- 2) al sesto periodo la parola “*novanta*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione)

1. All'articolo 13, comma 5 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “*centri disponibili*” sono aggiunti i seguenti periodi:

“, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del Questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei, presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento.”

Art. 4

(Disposizioni in materia di divieto di reingresso)

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole “*dello Stato*” sono sostituite dalle seguenti “*degli Stati membri*”.

Art. 5

(Disposizioni in materia di rimpatri)

1. All'art.1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“lett. b) Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è incrementato di euro 500.000 per il 2018, di euro 1.500.000 per il 2019 e di euro 1.500.000 per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo non utilizzate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate in quello successivo.”

Capo II

Disposizioni in materia di protezione internazionale

Art. 6

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale e di protezione sussidiaria)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole “*del codice di procedura penale*” sono sostituite dalle seguenti: “*del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 337, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1,*

numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2) 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”;

- b) all'articolo 14, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), nella valutazione della sussistenza di una situazione di conflitto armato interno, si tiene conto del livello di violenza che imperversa nel territorio.”;
- c) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole “del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: “del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 337, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), e 624-bis, comma 1, nell' ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis) sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.”.

Art. 7

(Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Per l'applicazione della lettera d) è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.”.

2. All'articolo 15, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Ai fini di cui al comma 2, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, salva la valutazione del caso concreto.”

Art. 8

(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

- a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
- c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
- d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
- e) manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. b) e b-bis).”;

- b) all'articolo 28- bis

- 1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Nel caso previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.”;

1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.– In tali casi la domanda si considera presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento e la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito .”

1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.;

- 2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
- 3) al comma 2, lettera c, le parole “ dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero “ sono abrogate.
- c) all’articolo 29, comma 1-bis, l’ultimo periodo è abrogato
- d) dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:

“Art. 29-bis

(Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento)

1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 29.”.

- e) all’articolo 35-bis, al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: “, per la seconda volta,”.

“ART 9

(Commissione di gravi reati da parte dei richiedenti asilo)

All’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente :

b-ter. Nel caso in cui il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lett. c) e 16, comma 1, lett. d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda ed il richiedente ha l’obbligo di lasciare il territorio nazionale. A tal fine si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 3, 4 e 5 , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. In caso di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui al presente comma, la Commissione territoriale adotta la decisione di cui alla lettera b). Il richiedente può chiedere la riapertura del procedimento sospeso entro dodici mesi dalla sentenza definitiva di assoluzione dai reati di cui al presente comma . Trascorso tale termine la Commissione territoriale dichiara l’estinzione del procedimento.

Art. 10

(Istituzione di sezioni della Unità Dublino)

1. All'art. 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “*del Ministero dell'interno*” sono sostituite dalle seguenti: “*del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno*”.
2. All'art. 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“*2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'art.3 comma 3-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 , n.25, e successive modificazioni, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.*”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: “*dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati*”;
 - b) al comma 4, le parole da “*del richiedente asilo*” fino a “*di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati*”,
 - c) al comma 5, alla lettera a), le parole “*, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario*” sono sostituite dalle seguenti: “*e dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati*”.conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati*”
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5,
 - 1) al comma 2, le parole: “*agli articoli 6, 9, 11 e 14*” sono sostituite dalle seguenti: “*agli articoli 6, 9 e 11*”;
 - 2) al comma 5, le parole: “*agli articoli 6, 9 e 14*” sono sostituite dalle seguenti: “*agli articoli 6 e 9*”;
 - b) all'articolo 6, al comma 10 le parole: “*in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14*” sono soppresse;
 - c) all'articolo 8, al comma 1, le parole “*di cui all'articolo 16,*” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “*di cui all'articolo 16.*”;
 - d) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;
 - e) all'articolo 11,
 - 1) al comma 1, le parole “*delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,*” sono sostituite dalle seguenti: “*dei centri di cui all'articolo 9,*”
 - 2) al comma 3, le parole: “*nelle strutture di cui all'articolo 9*” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “*nei centri di cui all'articolo 9*”;

f) all'articolo 12, al comma 3, le parole "*strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.*" Sono sostituite dalle seguenti: "*strutture di cui agli articoli 9 e 11.*"

g) all'articolo 14,

1) al comma 1, le parole da "*Sistema di protezione*" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "*presente decreto*"

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 è premesso il seguente periodo: "*Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.*"

4) al comma 4, al secondo periodo, le parole "*ai sensi del comma 1*" sono soppresse;

5) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"*5-bis. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.*";

conseguentemente la rubrica dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente: "*Art.14. Modalità di accesso al sistema di accoglienza*";

h) l'articolo 15 è abrogato;

i) all'articolo 16, al comma 3, le parole da "*, nonché i criteri di ripartizione*" fino alla fine del comma sono soppresse;

l) all'articolo 17,

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole "*ai sensi dei commi 3 e 4*" sono sostituiti dalle seguenti: "*ai sensi del comma 3*";

m) all'articolo 20,

1) al comma 1, le parole da "*Ferme restando*" fino a "*il Dipartimento per le libertà civili*" sono sostituite dalle seguenti: "*Il Dipartimento per le libertà civili*";

2) al comma 2, le parole: "*e agli articoli 12 e 14, comma 2,*" sono sostituite dalle seguenti: "*e all'articolo 12,*"

n) all'articolo 22, il comma 3 è abrogato;

o) all'articolo 22-bis, al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

p) all'articolo 23,

1) al comma 1, le parole "*di cui all'articolo 14*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui agli articoli 9 e 11*";

2) al comma 7, le parole "*di cui agli articoli 9, 11 e 14*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui agli articoli 9 e 11*"

3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole "*governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,*" sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 2 le parole "*di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,*"

4. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, sono progressivamente trasferiti nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4,
 - 1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- b) all'articolo 5,
 - 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.”;
 - 2) al comma 4, le parole *“un luogo di residenza”* sono sostituite dalle seguenti: *“un luogo di domicilio”*;
- c) l'articolo 5-bis è abrogato.

Capo III

Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. 13

(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.

1 ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1 bis nato anteriormente al 1° gennaio 1948”.

b) All'articolo 8, al comma 2, le parole *“due anni”* sono sostituite dalle seguenti *“quarantotto mesi”*;

c) All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente:

“3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 non devono avere, a carico proprio o dei familiari conviventi, provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irrepremissibilità della condotta. Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito pari a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali.”;

d) dopo l'articolo 9-bis è aggiunto il seguente:

"Art.9- ter.

1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli artt. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda."

e) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

1. La cittadinanza italiana è revocata quando lo straniero o l'apolide a cui è stata concessa è condannato con sentenza di primo grado confermata in appello per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale.

2. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno."

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) c) e d) si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 17, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"2. Al soggetto, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), comma 1 bis e comma 1 ter, può essere riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana a seguito di istanza documentata presentata al Sindaco del comune italiano di residenza ovvero al Capo dell'ufficio consolare della circoscrizione estera di residenza, i quali, previo accertamento, rilasciano la relativa certificazione, nell'ambito delle funzioni di stato civile di rispettiva competenza."

"2-bis. Il termine di definizione dei procedimenti di cui al comma 2 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza e si applica ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Capo IV

Disposizioni in materia di giustizia

Art.14

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è apportata la seguente modificazione:

nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è aggiunto il seguente:

"Art. 130-bis (L)

(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile o inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».

Capo V

(Disposizioni finanziarie e finali)

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1, lettera b), pari a euro 458.125,00 per l'anno 2018 e a euro 1.832.500,00 a decorrere dall'anno 2019, si provvede.....

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.